FAQ – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL FONDO FOR.TE. - CIG: 7977715AAC

Aggiornamento al 10.10.2019

- 1. In riferimento alla procedura in oggetto si chiede quanto segue:
- In merito alla comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti all'art. 3.3 lett. d) del
 Disciplinare di gara, si chiede se in alternativa ai certificati di avvenuta prestazione, è possibile produrre
 copia dei contratti con relative fatture (quietanzate);
- Considerando che l'art. 6 relativamente alla GARANZIA PROVVISORIA stabilisce che "le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate" si chiede di confermare la possibilità di presentare una cauzione provvisoria scontata del 50%+20% per un RTI nel quale tutte le società sono in possesso del certificato ISO 9001 mentre solo una associata è in possesso sia del certificato ISO 9001 che del certificato ISO 14001.

Con riferimento ai quesiti posti, si precisa che:

• La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto all'Art. 3.3 lett. d) del Disciplinare di gara è fornita secondo le disposizioni di cui all'Art. 86 ed all'Allegato XVII, parte II, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, come specificato all'Art. 6 del Disciplinare, in caso di <u>servizi prestati a favore di pubbliche</u> <u>amministrazioni o enti pubblici</u> la comprova deve essere fornita mediante una delle seguenti modalità:

o originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- o originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- Come previsto dall'Art. 6 del Disciplinare, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, in caso di RTI,
 è ridotto del 50% se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della certificazione del sistema di qualità.

Le altre riduzioni previste all'Art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si ottengono anche nel caso di possesso da parte di una sola associata.

2. Considerando che:

- in fase di indagine di mercato era richiesto all'art. 4 punto 2 quale requisito minimo di partecipazione: di
 aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, con esito positivo,
 attività corrispondenti a quelle oggetto del presente Avviso, di importo complessivamente non inferiore,
 per volume di risorse stanziate, ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00);
- all'art. 3.3 lett. d) del Disciplinare di gara viene richiesto quanto segue: "Aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico di Indagine di Mercato emesso dal Fondo For.Te. (nota Prot. n. D19/6121), con esito positivo, attività corrispondenti a quelle oggetto della presente procedura di gara, di importo complessivamente non inferiore, per volume di risorse stanziate, ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00)"

Tuttavia

nell' art. 6 del Disciplinare, nella sezione dedicata alle modalità di compilazione del DGUE (pag. 7) si restringe l'ambito di valutazione del requisito includendo un CPV (79340000-9 Servizi pubblicitari e di marketing) specifico, non presente nel requisito di partecipazione richiesto nell'indagine di mercato, che ha determinato la partecipazione e l'ammissione alla procedura, né nell'art. 3.3 lett. d) del Disciplinare Si chiede di confermare che l'operatore economico può dichiarare, al fine di soddisfare il requisito richiesto, servizi corrispondenti a quelli oggetto dell'appalto ma non rientranti in maniera stringente nel CPV indicato nella sola sezione relativa al DGUE del Disciplinare di gara.

In relazione al quesito posto, si evidenzia innanzitutto che all'Art. 3 – "Informazioni generali sull'appalto" di cui all'Avviso Pubblico d'Indagine di Mercato (Prot. D19/6121 del 18 luglio 2019) risulta espressamente indicato quale Codice del Vocabolario comune per gli appalti, identificativo dell'oggetto della procedura, il CPV 79340000-9 Servizi pubblicitari e di marketing.

Essendo questo, dunque, il codice identificativo utilizzato dal Fondo per descrivere l'oggetto dell'appalto in tutti gli atti della procedura di gara è a questo che va necessariamente ricollegato il requisito di capacità tecnica e professionale previsto al punto 2 del successivo Art. 4 dell'Avviso di Indagine – "Soggetti ammessi e requisiti minimi" laddove si fa riferimento a "[...] attività corrispondenti a quelle oggetto della presente procedura di gara".

Altresì, allo stesso Art. 4 dell'Avviso di Indagine si precisa che "il possesso dei requisiti sarà ulteriormente dichiarato dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta, mediante compilazione del DGUE". Nell'art. 6 del Disciplinare, nella parte dedicata alla compilazione della "Sezione C" del Modello D.G.U.E., è dunque stato richiamato ulteriormente un elemento già indicato in sede di Avviso di indagine.

L'obiettivo dell'integrazione è stato di rendere quanto più chiaro possibile per l'Operatore Economico la modalità di compilazione del DGUE e la modalità con cui avverrà la comprova del possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica, da fornirsi secondo le disposizioni di cui all'Art. 86 ed all'Allegato

XVII, parte II, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Resta inteso che sono da considerarsi rientranti nel CPV indicato e, quindi nell'oggetto dell'appalto, tutti i servizi espressamente descritti nell'Avviso di Indagine, nel Disciplinare e nella pertinente documentazione allegata. Ed infatti, essendo il CPV un sistema di classificazione unitario, esso non è da interpretarsi come restrittivo, come da Voi segnalato, quanto piuttosto come comprensivo di tutti i servizi oggetto della procedura.

Si ribadisce, altresì, che il possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati dovrà essere comprovato secondo le modalità indicate nell'Art. 6 del Disciplinare.